

Civile Ord. Sez. 1 Num. 15173 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO MAURO
Relatore: VITRO' SILVIA
Data pubblicazione: 20/05/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2198/2022 R.G. proposto da:

Lazzeri Massimo, Lazzeri Filippo, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianni Emilio Iacobelli unitamente agli avvocati Giovanni Grillo, Luigi Fazzo

-ricorrente-

contro

Prisma Spv S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Nicolosi unitamente all'avvocato Francesco Dessanti

-controricorrente-

contro

Unicredit spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Caputi unitamente agli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 250/2021 depositata l'08/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dal Consigliere Silvia Vitro'.

FATTI DI CAUSA

1) Su ricorso di Unicredit S.p.a, in persona della mandataria doBank, il Tribunale di Trento in data 27/3/2017 ha emesso decreto ingiuntivo per il pagamento di € 107.264,58 nei confronti di Lazzeri Massimo e di Lazzeri Filippo, in relazione al saldo del contratto di finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente n. 412744418, a seguito del recesso della Banca il 17/4/2015.

Lazzeri Massimo e Lazzeri Filippo hanno proposto separate opposizioni (poi riunite), deducendo il difetto di legittimazione attiva di doBank; la nullità dell'art. 4 del contratto di apertura di credito relativo agli interessi; in subordine l'inapplicabilità della capitalizzazione trimestrale dall'1/1/2014; l'assenza di prova del credito (non essendo sufficiente il certificato di saldaconto) e l'indeterminatezza di esso; hanno dunque chiesto l'accertamento negativo del credito, il risarcimento dei danni ed il rimborso delle somme indebitamente pagate.

Nel corso del giudizio Lazzeri Massimo ha sostenuto la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per essere stata la controversia definita; il Giudice, dopo aver disposto CTU, ha pronunciato sentenza del 9/4/2020, con cui ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti di Lazzeri Massimo e Lazzeri Filippo, rilevando che il credito azionato era stato estinto in forza dell'accordo transattivo attestato dalla lettera 27/12/2017 della doBank (la quale aveva proposto a Lazzeri Massimo di definire la posizione in oggetto e ogni altro credito vantato contro il predetto, contro il pagamento, entro il 19/1/18, della somma di € 10.000, come avvenuto), rigettando l'assunto della Banca sull'irrelevanza dell'accordo (documento non sottoscritto dalla Banca e riferentesi ad altro rapporto)- evidenziando che poteva essere sufficiente la sottoscrizione di una sola parte ove risultasse il consenso anche tacito dell'altra, mediante attuazione integrale

dei patti- e dichiarando che l'estinzione operava anche a favore di Lazzeri Filippo, avendo questi dichiarato di volersi avvalere della transazione ex art. 1304 c. c..; ai fini della valutazione delle spese (di cui ha disposto la compensazione) il primo Giudice ha anche rilevato l'infondatezza/genericità delle contestazioni sollevate dagli opposenti (a parte la sola questione relativa all'illegittima capitalizzazione dei saldi passivi).

Unicredit S.p.a. ha proposto appello, sostenendo l'inefficacia probatoria della lettera 27/12/2017, perché alla offerta transattiva di Lazzeri Massimo la Banca aveva inoltrato una controproposta in pari data, rimasta senza seguito, e comunque avente ad oggetto il solo rapporto n. 053200010082751506, diverso da quello qui in esame, rilevando l'implausibilità della tesi del Lazzeri -secondo cui la Banca sarebbe stata disponibile a definire tutte le posizioni debitorie del predetto per un importo così esiguo- e che per legge la transazione doveva avere un oggetto determinato o determinabile. Ha anche affermato l'erroneità del giudizio sulla capitalizzazione degli interessi successiva al 2014.

Con comparsa del 22/5/2021 Prisma Spv S.r.l., resasi cessionaria anche del credito de quo in forza di contratto dell'11/10/2019, ha svolto intervento in causa, facendo proprie le censure formulate da Unicredit.

La Corte d'Appello di Trento, con sentenza pubblicata l'8/11/2021, ha accolto l'appello della Banca, respingendo le opposizioni a decreto ingiuntivo.

La Corte ha osservato che il testo della lettera 27/12/2017 presenta qualche salto logico, che lo stesso contrasta con il testo della medesima missiva come prodotto in giudizio dalla Banca (testo in cui non compare l'inciso "*e ogni altro credito vantato nei suoi confronti*"), anche se tale nuovo documento è inammissibile perché tardivamente prodotto, e che, comunque, lo scambio di lettere in esame non risulta avere alcuna attinenza con i rapporti oggetto della presente causa.

Per quanto riguarda le censure svolte nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, la Corte ha ritenuto generica la contestazione degli opposenti in ordine alla indeterminatezza degli interessi, come concordati nella clausola n. 4 del contratto 20/5/2008, osservando che detta clausola prevede una dettagliata regolamentazione degli interessi, e incomprensibile la doglianza riguardo all'asserita mancata indicazione del tasso annuo effettivo, ritenendo tale assunto smentito dalle condizioni economiche contenute nel documento di sintesi.

Ha ritenuto, invece, non condivisibile il giudizio esposto dal Tribunale (sia pure solo incidentalmente, nell'ambito della decisione sulle spese) riguardo alla "capitalizzazione dei saldi passivi", affermando che il divieto di applicazione di interessi anatocistici (legge n. 147/2013) era destinato a divenire operante soltanto in forza dell'emissione di apposita delibera del Cicr.

2) Con ricorso notificato il 13/1/2022 Lazzeri Massimo e Lazzeri Filippo hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Trento, proponendo cinque motivi di ricorso.

Unicredit spa e Prisma Spv srl resistono ciascuna con proprio controricorso.

I ricorrenti e Prisma Spv hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Primo motivo di impugnazione: "Vizio di motivazione – in relazione all'art. 360 n. 4 e 360 n. 5 c.p.c.".

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata, per avere la stessa ingiustamente messo in dubbio, con motivazione viziata, la genuinità di un documento (lettera 27/12/2027 di cui al doc. 4 prodotto dagli appellanti) ritualmente acquisito e pacificamente autentico, raffrontandolo con altro documento (missiva in pari data, prodotta dalla Banca come doc. 2 allegato all'atto di appello), la cui produzione è stata dichiarata inammissibile perché tardiva dalla Corte stessa.

Sostengono che si tratti di motivazione apparente, o comunque perplessa o incomprensibile, essendo inconciliabile il confronto con un documento che poi viene dichiarato inammissibile.

Il motivo è inammissibile.

1.1) Si osserva infatti, che la Corte d'Appello, al fine di negare efficacia alla lettera 27/12/2017 prodotta dagli opposenti, segue due *rationes decidendi*: da un lato mette a confronto tale lettera con la missiva prodotta dalla Banca; dall'altro lato ritiene non applicabile nel presente caso l'accordo transattivo che appare essere oggetto di detta lettera, sia perché essa non è sottoscritta dalla Banca, sia perché, a seguito di interpretazione di tale documento, lo stesso non risulta riferito al rapporto bancario oggetto della presente causa.

Pertanto, la contestazione di una delle due *rationes decidendi* è irrilevante, continuando la decisione della Corte ad essere giustificata dall'altra *ratio*- ritenuta legittima, come sotto esposto- (Cass. civ., sez. II, 9/01/2024, n. 710: *"Il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima ratio decidendi, esamini e accolga anche una seconda ratio, al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della potestas iudicandi, atteso che l'articolo 276 del Cpc, distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all'interno di quest'ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni; in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicché l'inammissibilità del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile"*).

2) Secondo motivo di impugnazione: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. - in relazione all'art. 360 n. 3

c.p.c. – Violazione dell’art. 115 c.p.c. e 2712 c.c. - in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata perché, nell’interpretazione del documento n. 4 (lettera 27/12/2027), ignora ingiustamente il dato testuale e contestualmente svaluta la valenza probatoria di un documento che, non essendo stato in alcuna forma disconosciuto, fa invece piena prova circa il suo contenuto e la sua provenienza.

In particolare, i ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello non abbia rispettato i canoni legali di ermeneutica, ex artt. 1362 e ss. c.c., nell’interpretare la lettera, che riferisce l’accordo transattivo non solo al rapporto n. 053200010082751506, ma anche *“ad ogni altro credito vantato nei confronti di Lazzeri Massimo”*.

Affermano altresì che la Corte non ha fatto buon governo del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2712 c.c. (valore probatorio delle produzioni non contestate), dal momento che la lettera, sottoscritta per accettazione dal solo Lazzeri Massimo, è però pacificamente riferibile a doBank, come dalla sua intestazione, e che la parte opposta non ha mai dedotto che detta comunicazione non fosse riferibile all’apparente mittente.

Rilevano, inoltre, che la Banca aveva ricevuto il pagamento di €. 10.000, indicato nella lettera come condizione dell’accordo.

Il motivo è infondato.

2.1) Si ritiene che la Banca non abbia violato i criteri di ermeneutica nell’interpretare la lettera 27/12/2017 in esame, in primo luogo perché la lettera non risulta sottoscritta dalla Banca, per cui non è giuridicamente riferibile alla stessa e non prova che sia intervenuto accordo transattivo tra le parti.

In particolare, si osserva che non rileva il richiamo agli artt. 115 c.p.c. e 2712 c.c., considerato sia che comunque una stringata contestazione in

giudizio della lettera, da parte della Banca, c'è (lo dice la Corte, pag. 18 della sentenza, e la sua valutazione delle difese delle parti non è sindacabile in questa sede; inoltre emerge dal contenuto dei verbali prodotti da parte ricorrente- pag. 25 del ricorso-, nei quali Banca ha sempre sottolineato l'assenza di definizione transattiva), sia che, non essendo il documento sottoscritto dalla Banca, questa non aveva alcun onere di contestarlo o disconoscerlo, non essendo il medesimo ad essa giuridicamente riferibile.

Si veda, a tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte: *"Le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale e produrre, quindi, effetti sostanziali e probatori, neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza dalla parte cui vengono opposte. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ai sensi dell'art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., il solo elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (art. 2705, 2707, 2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto dal quale proviene e può produrre effetti a suo carico"* (Cass. civ., sez. VI, 14/02/2013, n. 3730; Cass. civ., sez. II, 29/11/2018, n. 30948).

Né rileva l'osservazione dei ricorrenti circa il comportamento della Banca, che aveva accettato il pagamento di €. 10.000, non trattandosi di condotta avente univoco significato di accettazione della transazione (potendo la ricezione di detta somma avere avuto solo il significato di accettazione di un acconto sul maggior dovuto).

3) Terzo motivo di impugnazione: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1367 cod. civ. - in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata perché avrebbe errato nell'applicazione dei criteri ermeneutici fissati dagli articoli 1362 e ss. c.c.,

e, in particolare (in violazione dell'art. 1367), interpreta una pattuizione contrattuale in modo tale da privarla di qualsiasi significato.

Più specificamente, i ricorrenti censurano il ragionamento della Corte, laddove essa osserva che la lettera del 27/12/2017 menziona un rapporto diverso da quello azionato nel presente giudizio (quest'ultimo mai citato nella lettera), e che la frase *"ogni altro credito vantato nei suoi confronti"* non ha oggetto determinato.

I ricorrenti valorizzano, invece, detta clausola e sostengono che essa, normalmente interpretata secondo il senso letterale delle parole, ha il significato di estendere l'accordo transattivo a tutte le posizioni creditorie tra le parti e che la Corte viola l'art. 1367 c.c., perché nel dubbio il contratto o le singole clausole vanno interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto.

Il motivo è infondato.

3.1) Si ritiene che anche sotto questo profilo la Corte d'Appello non abbia violato i criteri di ermeneutica.

Il testo della lettera 27/12/2017 è il seguente: *"Oggetto: NDG 0000000009108565/UNICREDIT SPA (da citare sempre nella corrispondenza) - Lazzeri Massimo - Rapporto n. 053200010082751506 EX C/C con riferimento alla Sua proposta, La informiamo che nella qualità di mandatari di Unicredit SPA (per il seguito la "Mandante"), è disponibile a definire la posizione in oggetto indicata ed ogni altro credito vantato nei suoi confronti alle seguenti condizioni e termini, in relazione ai quali dovrà provvedere a restituire copia della presente firmata per accettazione: contro il versamento di € 10.000,00 # (euro 10.000/00) da effettuarsi in un'unica soluzione entro non oltre il 19/01/2018, considereremo, a disponibilità maturata, definita ogni obbligazione assunta dal Sig. Lazzeri Massimo in relazione alla posizione debitoria in oggetto indicata. [...omissis....] Fermo restando, l'obbligo di rimborsarci le somme che fossero state dalla Mandante o da noi, in qualità di mandatari, incassate a*

titolo di pagamento dell'importo sopra indicato e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamento per qualsiasi altro motivo, col pagamento sopra indicato, e limitatamente ai rapporti oggetto della presente, Unicredit SPA non avrà nulla più a pretendere nei confronti del Sig. Lazzeri Massimo, così come il Sig. Lazzeri Massimo nulla potrà più eccepire e/o contestare, anche giudizialmente.

Per effetto dell'accordo che precede si intendono, altresì, definitivamente transatti tutti i diritti e pretese che dovessero riguardare eventuali effetti anatocistici e/o mancate pattuizioni scritte di interessi di ultra legali che abbiano concorso a determinare i crediti oggetto del presente accordo a stralcio. Resta convenuto che l'accordo è condizionato al rispetto dei termini sopra indicati, e delle condizioni della presente. Il decorso infruttuoso di 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine stesso, [in caso di pagamento dilazionato, anche in relazione a ciascuna delle singole tranches previste] o il mancato rispetto delle condizioni indicate nella presente, costituisce motivo di decadenza del beneficio del termine e giusta causa.

Mandante per l'ammontare dell'intero credito, accessori ed interessi ai tassi precedentemente applicati, detratti eventuali versamenti".

Le frasi che rilevano in questa sede sono: "è disponibile a definire la posizione in oggetto indicata ed ogni altro credito vantato nei suoi confronti; "considereremo, a disponibilità maturata, definita ogni obbligazione assunta dal Sig. Lazzeri Massimo in relazione alla posizione debitoria in oggetto indicata"; "Unicredit SPA non avrà nulla più a pretendere nei confronti del Sig. Lazzeri Massimo, così come il Sig. Lazzeri Massimo nulla potrà più eccepire e/o contestare, anche giudizialmente".

Ebbene, si ritiene corretto il ragionamento della Corte d'Appello, che sottolinea che il negozio transattivo deve avere oggetto determinato e che non è sostenibile ipotizzare che un negozio transattivo sia interpretabile in

deroga al principio della determinazione/determinabilità dell'oggetto, come deve desumersi dal combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c.

Si osserva, infatti, che la lettera in esame fa preciso riferimento ad un solo rapporto bancario, che è diverso da quello oggetto della presente causa (come è pacifico tra le parti), mentre l'ulteriore espressione "*ed ogni altro credito vantato ne suoi confronti*" è del tutto generica e non può comportare l'estensione dell'accordo transattivo ad ulteriori rapporti, in alcun modo individuati, neanche nelle loro caratteristiche più generali.

Non soccorrono neppure la frase "*considereremo...definita ogni obbligazione assunta dal Sig. Lazzeri Massimo in relazione alla posizione debitoria in oggetto indicata*", perché sembra riferirsi solo al rapporto concretamente indicato, né la frase "*Unicredit SPA non avrà nulla più a pretendere nei confronti del Sig. Lazzeri Massimo*", anch'essa del tutto indefinita.

E, come previsto dall'art. 1364 c.c. ("*Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare*"), le espressioni generali di un contratto non possono estendere l'oggetto di questo a situazioni giuridiche del tutto indefinite.

Né rileva il richiamo dei ricorrenti all'art. 1367 c.c., perché non può essere comunque attribuito per forza ad una clausola del tutto generica (e quindi invalida) un significato preciso, in alcun modo ricavabile dal contratto.

Si veda in tal senso la giurisprudenza di questa Corte: "*In tema di transazione, qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni tra loro controverse, l'aver dichiarato, nello stipulare una transazione, di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione in vista tutte le controversie potenziali o attuali, dal momento che, a norma dell'articolo 1364 del*

codice civile, le espressioni usate nel contratto, per quanto generali, riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire: ne consegue che, se il negozio transattivo concerne soltanto alcune delle stesse, esso non si estende, malgrado l'ampiezza dell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cui oggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto, con apprezzamento che sfugge al controllo di legittimità qualora sorretto da congrua motivazione" (Cass. civ., sez. I, 3/07/2025, n. 18038; Cass. civ., sez. I, 27/07/2021, n. 21557; Cass. civ., sez. I, 18/05/2018, n. 12367).

4) Quarto motivo di impugnazione: "Vizio di motivazione – in relazione all'art. 360 n. 4 ovvero all'art. 360 n. 5 c.p.c.".

I ricorrenti sostengono che le circostanze addotte dalla sentenza, al fine di escludere la valenza estintiva del debito del doc. 4 di parte opponente, non sono concludenti e si risolvono anzi in una motivazione illogica e meramente apparente.

In particolare, i ricorrenti ritengono illogiche le affermazioni della Corte d'Appello, secondo le quali è singolare che sia prospettata una soluzione novativa o transattiva di ogni possibile pretesa creditoria pur in mancanza della benché minima allusione al decreto ingiuntivo e alla conseguente causa già pendente, e inoltre che fosse stata stipulata una transazione con la previsione di una somma non certo rilevante.

Il motivo è infondato.

4.1) Si osserva, infatti, che le osservazioni della Corte appaiono dirette ad individuare elementi che corroborino quelle che sono le due *rationes decidendi* fondamentali (e sufficienti) per la dimostrazione della mancata estensione della transazione a qualunque credito vantato dalla Banca (cioè l'assenza di sottoscrizione della lettera 27/12/2017 e il contenuto del tutto generico delle clausole su riportate).

Pertanto, rientra nella discrezionalità del giudice di merito rafforzare le sue valutazioni con l'inclusione di ulteriori elementi compatibili con le stesse.

5) Quinto motivo di impugnazione: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 120 Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) - in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.".

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver escluso il carattere indebito dell'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi a seguito dell'emissione della legge n. 147/2013 e sostengono che anche nella formulazione vigente pro tempore l'art. 120 TUB era immediatamente precettivo nel porre il divieto dell'anatocismo.

Il motivo è fondato.

5.1) Si osserva, infatti, che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale è, dal 2014, sicuramente illegittima, secondo ormai costante giurisprudenza di questa Corte: *"In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 629, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo...e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del Cicr, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria"* (Cass. civ., sez. I, 30/07/2024, n. 21344; si veda anche, per es.: Cass. civ., sez. I, 21/04/2026, n. 10460: *"L'intervento normativo di cui alla Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) che ha modificato l'art. 120 del TUB...interpretazione...suggerita dalla dominante dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di merito, secondo cui la disposizione vieta l'applicazione in radice dell'anatocismo. Per conferire un senso all'enunciato secondo cui gli interessi vanno calcolati sulla sola "sorte capitale" deve infatti credersi che il legislatore, nel parlare di "interessi periodicamente capitalizzati", abbia fatto uso di una dizione impropria, intendendo riferirsi agli interessi semplicemente contabilizzati,*

vale a dire a quegli interessi che, essendo maturati e da conteggiare a credito o a debito dell'una e dell'altra parte del rapporto bancario, debbano sommarsi al capitale, senza tuttavia confondersi con esso. Lo scenario delineato dalla norma è, in altri termini, quello in cui è escluso l'effetto della vera e propria capitalizzazione, attraverso cui gli interessi, divenuti capitale, generano, quali frutti civili di questo, ulteriori interessi... In definitiva la legge ha inteso consentire - dal 1.1.2014 in poi - solo la c.d. capitalizzazione semplice per cui gli interessi si calcolano esclusivamente sul capitale iniziale, e dunque gli interessi maturati in un periodo non vanno a sommarsi al capitale per il periodo successivo agli effetti dell'applicazione di successivi interessi, ed escludere, invece, la c.d. capitalizzazione composta, per cui gli interessi maturati in un periodo vengono aggiunti al capitale e, su tale nuovo importo, si calcolano successivamente ulteriori interessi (art. 820, comma 3, c.c.)".

6) Il ricorso va accolto, quindi, limitatamente al quinto motivo, inerente all'applicazione della capitalizzazione trimestrale, mentre va respinto nel resto.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, respingendo gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Trento, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 12/5/2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.

Il Presidente Mauro Di Marzio